CITTA' DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

SOSPENSIONE SECONDA RATA IMU 2013

Con il D.L. 30 novembre 2013, n. 133 all'art. 1 il Governo ha previsto la tanto auspicata sospensione, relativamente all'anno 2013, del versamento della seconda rata dell'IMU, in scadenza per il prossimo 16 dicembre.

In particolare, tale sospensione è limitata solo ad alcune categorie di immobili:

1. all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, delle ville, classificate nella categoria catastale A/8, e dei castelli o dei palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9, fabbricati questi che sono oggettivamente espressione di una capacità contributiva decisamente maggiore;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- casa coniugale assegnata al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

- per gli immobili posseduti dal personale appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco e da personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso in locazione;

- per i terreni agricoli e ai fabbricati rurali di cui all'art. 13, comma 5 e comma 8 D.L. n. 201 del 2011, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**

2- N.B. – Per i Terreni agricoli e Fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti da coloro che non sono iscritti nella previdenza agricola- l'agevolazione non si applica come previsto dal comma 2, art.1,D.L.133/013, quindi per il calcolo ai fini del pagamento si deve fare riferimento alla aliquota riguardante tutti gli altri immobili 0,96%.

Come emerge dalla lettura dello stesso art. 1 del decreto in commento, tale sospensione è funzionale anche alla complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.

PER IL CALCOLO DELL'IMU SI APPLICANO LE ALIQUOTE 2012.

Aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	*ALIQUOTA*
Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale-	**0,96 %**
Abitazioni principali e relative pertinenze	**0,45 % (detrazione €.200,00)**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,1%**
Immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	**0,45%**
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	**0,45 %**

F24:
-Codice 3912 per Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9-
-Codice 3918 per Altri immobili diversi dall'abitazione principale.
-Codice 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale –punto 2-
-Codice 3914 per terreni –punto 2-